

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

30.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per la emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (2027)	413
PILERI, <i>Relatore</i> .	
Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo ai militi scelti e militi della Milizia Nazionale Forestale. (2028)	414
VIGNATI, <i>Relatore</i> .	
Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2029)	415
DE DOMINICIS, <i>Relatore</i> - VISCO, PRESIDENTE, NANNINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> - AIMI, DALL'ORTO, ATTI, ADINOLFI, FRATTARI, VIOLA.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2003)	417
ALLEGRENI, <i>Relatore</i> - VISCO, NANNINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Norme modificative ed integrative del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, numero 191, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo. (2030)	418
VISCO, <i>Relatore</i> NANNINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> , ORSOLINI GENCELLI, GERINI, PRESIDENTE, ADINOLFI, FRATTARI, ALLEGRENI, VIGNATI.	

La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Nannini*).

PRESIDENTE comunica che è in congedo per mobilitazione il Consigliere nazionale Nardi, e che sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Bignardi, Chiari, De La Forest, Fancello, Michelini di San Martino, Morini, Orlandini, Pottino di Capuano, Proserpio, Sertoli e Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Esprime al camerata Vezzani i sensi della più viva partecipazione al suo cordoglio per la morte della diletta madre.

Rivolge un cordiale saluto al camerata Feroldi Antonisi de Rosa, fierissimo combattente, che, in breve licenza dal servizio militare, ha voluto presenziare alla riunione.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme per la emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (2027).

PILERI, *Relatore*, ricorda che la legge 18 novembre 1923-II, n. 2441, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, stabilisce che il pagamento delle spese dello Stato si effettua normalmente mediante mandati diretti e solo eccezionalmente, in casi di assoluta impossibilità, mediante ordini di accreditamento, cioè apertura di credito a favore di funzionari delegati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Amministrazione Centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a causa di inadeguata attrezzatura al centro, aveva dovuto per le accresciute esigenze dei servizi, specialmente in periodo di guerra, ricorrere con frequenza al pagamento, mediante ordini di accreditamento, delle spese occorrenti per il personale degli uffici periferici specialmente di quelle per le missioni compiute dal personale stesso.

La Corte dei conti si era, però, ad un certo momento rifiutata a dare corso a tali ordini di accreditamento in quanto ammessi solo in casi eccezionali tra i quali non poteva rientrare la particolarità della Amministrazione debitrice. Per cui si rese necessario l'adozione di un provvedimento di legge che dava facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle spese inerenti a missioni del personale e al servizio dell'approvvigionamento e per il rifornimento alimentare della popolazione civile e dell'esercito.

Tale legge fu quella del 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, che limitava, peraltro, la facoltà concessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste al 30 giugno 1941-XIX.

Perdurando i motivi che suggerirono il detto provvedimento di legge, fu necessario provvedere con successiva legge 11 luglio 1941-XIX, n. 793, a prorogare la facoltà concessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino al 30 giugno 1942-XX. Questa legge estendeva la facoltà stessa anche al servizio di approvvigionamento del carbone vegetale.

Ora lo stato di guerra in cui trovasi il Paese non ha consentito, come era nelle previsioni, di dare all'organizzazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quell'assetto che possa permettere di fronteggiare lo sviluppo notevolissimo assunto dagli uffici e organi periferici, sia per il progressivo ampliarsi dei programmi di bonifica integrale, sia per la sempre più attiva ingerenza dello Stato ai fini dell'incremento e della disciplina della produzione agraria e dell'approvvigionamento di alimenti, legname nazionale, legna da ardere e carbone vegetale.

Permangono, pertanto, i motivi che consigliarono l'adozione delle leggi 1586 del 21 ottobre 1940-XVIII e 793 dell'11 luglio 1941-XIX. Per cui, in vista della suesposta situazione e in considerazione che la stessa debba permanere per qualche tempo, si è ravvisata la necessità di predisporre il disegno di legge in esame che proroga fino al 30 giugno 1943-XXI la facoltà concessa con le anzidette leggi, al

Ministero dell'agricoltura e foreste di provvedere, mediante ordini di accreditamento, al pagamento delle spese suddette, precisando al secondo comma dell'articolo 1 che la proroga ha effetto anche per le spese inerenti al servizio dell'approvvigionamento della legna nazionale di cui al Regio decreto-legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo ai militi scelti e militi della Milizia Nazionale Forestale. (2028)

VIGNATI, *Relatore*, fa presente che col disegno di legge si estende ai militi scelti e ai militi della Milizia nazionale forestale una norma già esistente per i militari di truppa del Regio esercito e per le altre Forze armate.

La promozione straordinaria per merito di guerra sul campo ai militi della « Forestale » è attualmente disciplinata dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1961, la quale stabilisce fra l'altro, all'articolo 5, che le promozioni straordinarie per meriti di guerra sul campo decorrono, ad ogni effetto, dalla data del relativo decreto ministeriale. La conseguenza pratica di questa disposizione era che una promozione concessa dalle superiori autorità militari sul campo di battaglia non poteva avere effetto se non dopo l'emanazione del decreto ministeriale. Ciò ha dato origine ad inconvenienti, tra i quali ricorda quello di un milite scelto promosso sul campo vicebrigadiere, il quale, dopo un anno, non ha potuto ancora nè rivestire il grado nè avere gli assegni a questo relativi, perchè la Corte dei conti si è rifiutata di registrare il provvedimento in mancanza del decreto ministeriale.

Per evitare tali inconvenienti e perchè la promozione abbia effetto morale e materiale immediato, si è predisposto il disegno di legge in esame, con il quale s'estendono agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le norme in vigore per i militari di truppa del Regio esercito, e cioè che le promozioni per merito di guerra sul campo per i militi e militi scelti della Milizia nazionale forestale possono essere conferite anche da comandi mobilitati, con decorrenza degli effetti dalla data del fatto d'armi che ha motivato la promozione stessa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

E poichè si desidera che il provvedimento rimedi anche ai casi già avvenuti, si precisa nell'articolo unico che l'estensione suddetta deve intendersi riferita ai fatti che si sono già verificati durante l'attuale periodo di guerra, in modo da sanare le situazioni precedenti.

Il provvedimento è quanto mai opportuno ed ha un significato particolare di giustizia nei confronti dei benemeriti militi della forestale; e quindi ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. (2029)

DE DOMINICIS, *Relatore*, osserva che la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sulla disciplina della raccolta e del commercio della digitale, ne illustra i motivi tanto chiaramente e ne dimostra in modo così perfetto l'opportunità — in armonia con le disposizioni della legge n. 99, del 6 gennaio 1931-IX — che al Relatore non rimarrebbe che proporre l'approvazione.

Convieni, però, mettere almeno in giusta evidenza come i provvedimenti previsti dagli articoli del disegno di legge mirino non solo a disciplinare razionalmente la raccolta ed il commercio della digitale purpurea — che cresce spontaneamente nelle nostre terre e che da tutti gli esperti è ritenuta una delle migliori del mondo —, ma tendano anche allo scopo di garantire a coloro i quali debbono ricorrere all'azione terapeutica di questa importantissima droga, la sua piena efficienza, resa purtroppo spesso aleatoria dalla intempestiva raccolta delle foglie della pianta e dal loro rapido deterioramento, specie quando la raccolta non avvenga nel periodo cosiddetto balsamico, e quando all'essicamento del prodotto ed alla sua conservazione non si proceda con le dovute norme tecniche a mezzo di personale competente, debitamente autorizzato.

Non appena le norme dettate dal disegno di legge avranno raggiunto la loro integrale attuazione, non solo l'economia nazionale potrà rapidamente rendersi indipendente dalle importazioni estere necessarie per colmare il nostro fabbisogno, ma in breve potremo diventare esportatori della droga e dei suoi derivati, come giustamente prevedono gli arti-

coli 6 e 9 del disegno di legge, che propone di approvare con il meritato plauso agli uffici che l'hanno approntato.

Fa poi una raccomandazione, che riguarda non la sola digitale, ma tutte le piante medicinali.

Queste sono largamente esposte a confusioni botaniche, a sostituzioni involontarie e fraudolente, a rapidi deterioramenti che possono anche costituire un danno per la salute pubblica. Necessita pertanto che il Ministero dell'educazione nazionale, in armonia con quanto stabiliscono gli articoli 6 e 7 della legge n. 99, del 6 gennaio 1931-IX, sulla coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, favorisca e potenzi in ogni modo, negli idonei istituti, la preparazione professionale degli erboristi. Sarebbe anche utile e opportuno che il Ministero dell'interno facesse periodicamente esercitare dall'Istituto della sanità pubblica, che ne possiede l'attrezzatura tecnico-scientifica indispensabile, il controllo sulla presenza ed efficienza dei principi attivi delle droghe, quando queste sono già in possesso dei farmacisti, i quali difficilmente possono trovarsi nella condizione di procedere a tale controllo.

VISCO raccomanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha già preso alcuni provvedimenti in favore delle scuole di erboristeria, di volerle potenziare quanto più è possibile, dotandole dei mezzi finanziari e tecnici necessari per la loro opera.

Fa anche presente l'opportunità di istituire presso tre o quattro università italiane dei centri di studi per l'erboristeria.

PRESIDENTE osserva che non si tratta di una necessità nazionale soltanto per quanto riguarda le piante medicinali, ma anche per quanto riguarda tutte le coltivazioni che producono delle droghe di genere commestibile. Il pepe e molte altre droghe alimentari, che l'Italia importa dall'estero, si potrebbero invece produrre perfettamente nel nostro Paese, con notevole vantaggio per la nostra bilancia economica.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, assicura che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è compreso di questa necessità, e non mancherà di tener presenti i suggerimenti dati e l'incitamento di promuovere maggiori istituti anche per la diffusione dell'erboristeria, prendendo gli opportuni accordi col Ministero dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 1.

Le date di inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (*Digitalis purpurea* L.), che segnano il periodo di « tempo balsamico », sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta è vietata.

AIMI propone che dopo le parole: « un farmacologo », si aggiungano queste altre: « e comunicate alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura ».

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, ritiene superflua questa aggiunta, che complicherebbe le formalità burocratiche per una materia molto modesta.

AIMI non insiste nella sua proposta.

(*Si approva l'articolo 1 — Si approvano anche gli articoli 2 e 3*).

ART. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;

b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato od un diplomato di cui alla lettera precedente;

c) le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, le quali, a richiesta dei produttori, possono organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

DALL'ORTO ritiene che la dizione di quest'articolo sia in contrasto con le disposizioni fondamentali della legge del 3 aprile 1926-IV, e precisamente con l'articolo 11 di essa, che vieta alle organizzazioni sindacali di compiere atti di commercio.

ATTI osserva che si tratta soltanto di un contrasto di forma, perchè l'estensore del testo dell'articolo non ha voluto dire che le Unioni degli agricoltori possono acquistare, ma soltanto che possono organizzare la raccolta.

ADINOLFI propone, per rimediare all'inesattezza di espressione, che si tolga dall'articolo la lettera c), mantenendo la dizione di

essa in modo indipendente dalle parole iniziali: « Possono acquistare », e cioè: « Le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori possono organizzare nelle provincie produttrici la raccolta, ecc. ».

AIMI propone che alle parole: « Unioni provinciali fasciste degli agricoltori », si sostituiscano le altre: « Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura », perchè sono i lavoratori che si debbono mettere d'accordo per organizzare la raccolta delle foglie di digitale, e per compiere il lavoro.

ADINOLFI fa presente che, pur trattandosi di prodotto spontaneo della terra, esso appartiene al proprietario della terra stessa, che può anche essere un Comune, e non a coloro che vanno a raccoglierlo.

AIMI ritiene che, indipendentemente da tale questione, gli accordi, per quanto riguarda la raccolta, intervengono fra i rappresentanti della ditta raccoglitrice ed i gruppi dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori non possono quindi escludersi. Si potrebbe fare riferimento all'ente economico che li comprende.

FRATTARI propone la dizione: « L'ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle provincie ecc. ».

AIMI e ATTI aderiscono.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4 con gli emendamenti concordati:

ART. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;

b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato od un diplomato di cui alla lettera precedente.

L'ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

Lo mette a partito.

(*E approvato*).

ART. 5.

Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'in-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

terno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.

VIOLA ritiene più logico sostituire alle prime parole di quest'articolo, con una semplice posposizione, le seguenti: « Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno... ».

PRESIDENTE osserva che, poichè in quest'articolo si tratta di fissazione dei prezzi, la competenza è in primo luogo del Ministero delle corporazioni, tanto più che è anche detto: « sentita la Corporazione competente ».

VIOLA ritira la sua proposta.

AIMI ritiene che sarebbe opportuno di stabilire entro quale data i prezzi siano resi noti in modo che gli interessati possano regolarsi.

Propone quindi che dopo le parole: « alla presente legge », siano aggiunte le altre: « Tali prezzi dovranno essere resi noti agli interessati a mezzo delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e dei Comuni entro il mese di aprile di ogni anno ».

PRESIDENTE osserva che difficilmente ciò potrebbe farsi, data la differenza di periodo di maturazione e dei prezzi nelle diverse regioni d'Italia.

AIMI non insiste nella sua proposta.

(Si approva l'articolo 5 nel testo ministeriale — Si approvano anche gli articoli successivi).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose. (2003)

ALLEGRENI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame assomma in sé altre disposizioni di legge che riguardano il rilascio delle licenze di trebbiatura, l'accertamento della idoneità meccanica delle trebbie e l'obbligo della denuncia imposta ai trebbiatori per le quantità trebbiate, nonché le penalità per le eventuali inosservanze. Il disegno procede anche oltre, dettando disposizioni per la migliore utilizzazione delle trebbie nei luoghi dove più ve n'è bisogno, mediante costituzione dei Consorzi dei trebbiatori provinciali, riuniti poi in associazioni nazionali.

Ricorda che erano sorte negli agricoltori molte perplessità al riguardo, nel senso che venissero costituite delle zone da assegnarsi a determinate trebbie, che venisse stabilito un quantitativo minimo di grano da trebbiare per ogni trebbia, e che fosse tolto quel senso di libertà di scelta per gli agricoltori che aveva portato, sì, a inconvenienti, ma anche alla sicurezza di un servizio migliore.

A tutto questo si è ovviato con disposizioni chiaramente espresse, particolarmente all'articolo 9; sicchè le perplessità possono considerarsi rimosse.

Osserva che all'articolo 13 si dettano norme alle quali debbono sottostare i trebbiatori per la presentazione delle denunce. Ora, siccome questa disposizione viene approvata dopo altre disposizioni che sono già state date quest'anno per la presentazione delle denunce di trebbiatura, può sorgere il dubbio di una interferenza. La denuncia deve essere presentata entro dieci giorni, come si dice nell'articolo 13, oppure giornalmente, come si dice in altre precedenti disposizioni?

VISCO osserva che il disegno di legge in esame è già operante, perchè concerne la conversione di un Regio decreto-legge. In ogni modo si potrebbe risolvere la questione sostituendo, nell'articolo 13, alle parole: « entro dieci giorni dall'avvenuta trebbiatura », le altre: « entro il termine che sarà stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ALLEGRENI, *Relatore*, aderisce a questa proposta.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, non ha difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge modificato secondo la proposta del camerata Visco.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, recante norme per la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, con la seguente modificazione:

« All'articolo 13 le parole: « entro dieci giorni dall'avvenuta trebbiatura », sono sostituite dalle altre: « entro il termine che sarà stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Norme modificative ed integrative del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e del Porzo. (2030)

VISCO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame risponde ad una vera e assoluta necessità, inquantochè tutte le volte che al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle varie riunioni, è stato esaminato il problema di definire che cosa doveva intendersi per grano precoce, non si è riusciti a trovare una formula chiara, ma si è cercato soltanto di stabilire una data. La questione è sempre rimasta incerta, dato che non tutti i grani vengono a maturazione nello stesso tempo.

Ritiene che l'aver esteso fino al 15 di settembre il premio di 40 lire per l'Italia settentrionale e di 20 lire per l'Italia centrale, risolve la questione.

Circa il premio di 20 lire per il sollecito conferimento, nota che esso risponde ad un criterio di giustizia per le speciali prestazioni imposte agli agricoltori per tale anticipata consegna, e fa presente al Governo il voto di molti camerati perchè il termine del 10 luglio sia esteso fino al 20 luglio.

Osserva che dal disegno di legge non risulta l'onere finanziario che lo Stato dovrà sostenere per i nuovi provvedimenti; e chiede se la somma di 1 miliardo e 200 milioni che doveva giuocare nel premio delle 200 lire ad ettaro, sarà poi riversata per il compenso.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, nota che questo studio non è stato ancora completato.

VISCO, *Relatore*, rileva, infine, una frase della relazione, dalla quale si potrebbe desumere che l'anno venturo i premi potrebbero non essere più concessi: bisognerebbe allora che fosse esaminata a tempo la questione del costo di produzione e dei prezzi di alcuni prodotti.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, si riserva di rispondere in seguito.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sugli articoli.

ART. 1.

A tutti i grani a maturazione precoce od a maturazione normale o tardiva, i quali vengano conferiti all'ammasso entro il 15 settembre 1942-XX, è attribuita una maggiora-

zione di prezzo di lire 40 al quintale se prodotti nell'Italia meridionale e insulare e nelle provincie di Roma, di Littoria e di Frosinone, e di lire 20 al quintale se prodotti nel restante territorio del Regno.

Il primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, è abrogato.

GERINI chiede perchè la maggiorazione di prezzo attribuita ai grani precoci, prodotti nell'Italia meridionale, insulare e nelle provincie di Roma, di Littoria e di Frosinone, non sia anche corrisposta ai grani precoci della provincia di Viterbo e di Rieti, quando è dimostrato che il costo di produzione è perfettamente identico.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, fa presente che la disposizione dell'articolo 1 risponde a precise finalità di ordine tecnico. Se si fossero potute dare 40 lire a tutti gli agricoltori, da quelli della Valle d'Aosta fino al punto più estremo della penisola, si sarebbe fatto volentieri; ma si è avuto lo scopo preciso di riuscire a diffondere maggiormente i grani precoci nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE ricorda che la questione fu già esaminata dalla Commissione alcuni mesi fa, e che fu allora rilevata dal Governo l'impossibilità di allargare la zona, ai fini del conferimento della maggiorazione di prezzo, fino alla Maremma Toscana.

(Si approva l'articolo 1).

ART. 2.

In aggiunta alla maggiorazione di prezzo stabilita nel precedente articolo 1, per i grani conferiti all'ammasso entro il 10 luglio 1942-XX è corrisposta la somma di lire 20 al quintale a titolo di rimborso di maggiori spese per l'accelerato conferimento.

ORSOLINI CENCELLI chiede per quale ragione, mentre i costi sono aumentati, l'ammontare del premio per sollecito conferimento sia stato ridotto quest'anno a 20 lire al quintale, mentre l'anno scorso era di 30 lire.

Fa presente l'opportunità di prolungare dal 10 al 20 luglio il termine del conferimento all'ammasso, non solo per far beneficiare del premio una maggiore quantità di agricoltori, ma anche perchè sia possibile portare agli ammassi il grano veramente secco ed evitare che vi siano delle partite che possano andare a male negli stessi silos.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, fa presente al camerata Orsolini Cencelli che il provvedimento in esame non può essere considerato come a sè stante, senza esaminare tutti gli altri elementi che hanno concorso a portare il prezzo del grano alla cifra attuale.

Alla richiesta di spostare dal 10 al 20 luglio il termine per il conferimento all'ammasso con diritto al premio, risponde che ogni giorno in più di quello stabilito, importerebbe la maggiore spesa di molti altri milioni dello Stato, e quindi di tutti i cittadini; ed ogni spesa non assolutamente necessaria deve essere evitata. Fissando la cifra di 20 lire e la data del 10 luglio si è partiti dal concetto di superare quella fase di saldatura, che può dare preoccupazioni fra il vecchio e il nuovo raccolto. Precisa che la somma di 20 lire, viene corrisposta a titolo di rimborso delle maggiori spese effettive che gli agricoltori incontrano per l'accelerato conferimento.

Dichiara, infine, che quest'anno l'afflusso del grano agli ammassi avviene in quantità considerevole, superiore anche alle larghe previsioni che si erano fatte, sicchè per il periodo di saldatura non vi è nessuna preoccupazione, e manca quindi anche ogni ragione di spostare al 20 luglio il termine già fissato del 10 luglio.

ADINOLFI ritiene che, poichè la somma di 20 lire a quintale è corrisposta come rimborso di maggiori spese per l'accelerato conferimento, sarebbe logico che essa andasse a vantaggio del produttore o conduttore e non del proprietario, che percepisce il canone in natura.

Propone, quindi, che nel testo dell'articolo si precisi questo concetto.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, non concorda.

ADINOLFI in via subordinata, prega il Sottosegretario di Stato di volere dichiarare in modo esplicito se la somma di 20 lire debba andare a tutti coloro che conferiscono il grano all'ammasso, o a vantaggio del produttore, che ha diritto al rimborso delle spese per il maggior costo di produzione.

FRATTARI informa che questa questione è stata prospettata dalla Confederazione degli agricoltori al Ministro dell'agricoltura, il quale l'ha invitata ufficialmente a fargli conoscere il proprio avviso.

Dichiara che, a suo giudizio, le 20 lire non sono da considerarsi come maggiorazione di prezzo, ma sono date a puro titolo di rimborso di spese per l'accelerato conferimento; e quindi devono essere riconosciute al conduttore.

VISCO, *Relatore*, ricorda che vi è una disposizione del Ministero dell'agricoltura, per la quale è considerato conferente all'ammasso chi riceve il prodotto in natura. Egli ha quindi diritto a riscuotere il prezzo.

PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione su quanto è stato detto dal presidente della Confederazione degli agricoltori, camerata Frattari. Non può la Commissione in questa sede, e in questo momento, anticipare una determinazione che deve essere presa dalle organizzazioni sindacali.

ALLEGRENI osserva che è vero che il premio di 20 lire deve essere dato anche al proprietario con terre affittate, che consegna il prodotto entro il 10 luglio, perchè al momento dell'ammasso non si può fare discriminazione sull'appartenenza o meno del prodotto agli eventuali aventi diritto al premio di 20 lire, ma è pur vero che al proprietario comporterebbe, secondo giustizia, il dovere di rifondere all'affittuario le maggiori spese da lui sostenute per l'anticipato conferimento.

VIGNATI rileva che si tratta di una questione di carattere interno fra proprietari ed affittuari, e la Commissione non deve al riguardo pronunziarsi.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli successivi).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme per la emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (2027)

ART. 1.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo unico della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, già prorogato con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 793, fino al 30 giugno 1942-XX, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1943-XXI.

La proroga ha effetto anche per le spese del servizio dell'approvvigionamento della legna nazionale di cui al Regio decreto-legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408 ed all'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 829, convertito nella legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1438.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Promozione straordinaria per merito di guerra sul campo ai militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale. (2028)

ARTICOLO UNICO.

Le promozioni straordinarie per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati con decorrenza dalla data del fatto d'armi che ha motivato la promozione.

Disciplina della raccolta e del commercio della digitale. (2029)

ART. 1.

Le date di inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (*Digitalis purpurea* L.), che segnano il periodo di « tempo balsamico »,

sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta è vietata.

ART. 2.

Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, è obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo articolo 4.

È vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.

ART. 3.

L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparo dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema è vietato.

L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale è accertata annualmente dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.

Avvenuto l'accertamento, l'Ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il « tempo balsamico » provvede a comunicare ai Comuni interessati, per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo articolo 4, nonchè a precisare le località ove la consegna deve avvenire.

ART. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato od un diplomato di cui alla lettera precedente.

L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

ART. 5.

Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.

ART. 6.

È vietato il commercio di digitale che non corrisponda ai tipi ed alle caratteristiche fissate nella tabella annessa alla presente legge. La norma che precede si applica anche alla digitale destinata alla esportazione.

Le partite di foglie di digitale non possono essere esportate se non sono accompagnate da un attestato redatto dall'Ispettore dell'agricoltura della provincia ove ha sede la persona, ditta od ente che intende esportare il prodotto, e dal quale risulti che le partite anzidette corrispondono ai tipi ed alle caratteristiche di cui alla tabella annessa alla presente legge. Tale attestato deve essere controfirmato dall'esperto erborista della stessa provincia.

ART. 7.

La digitale destinata alla vendita all'ingrosso od al dettaglio, oltre a corrispondere ad uno dei tre tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata: per il tipo « foglie stese », in pacchetti leggermente compressi, da porsi in

recipienti di latta, cartone o legno foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo « foglie in sorte », alla rinfusa, in recipienti foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo « foglie di scarto » è ammesso l'imballo in sacchi, sacchiere o balle pressate.

Il prodotto deve essere confezionato in modo che non sia possibile estrarlo senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

Sull'involucro debbono essere direttamente impressi, in modo indelebile, il nome e l'indirizzo della persona, ditta od ente che ha confezionato il prodotto, nonchè il tipo e la data di produzione.

La digitale stabilizzata deve portare, inoltre, l'indicazione che è stabilizzata, ed altresì il titolo in principio attivo.

Dopo un anno dalla data di produzione riportata sull'involucro i tipi « foglie stese » e « foglie in sorte » non stabilizzate devono includersi, a tutti gli effetti, nel tipo « foglie di scarto ».

ART. 8.

La preparazione della digitale che serve per uso di farmacia deve aver luogo con la osservanza, oltre che delle norme contenute nella presente legge, di quelle che venissero stabilite dal Ministero dell'interno.

ART. 9.

La digitale di provenienza estera deve corrispondere ai tipi « foglie stese » e « foglie in sorte ».

ART. 10.

L'autorità sanitaria può prelevare, presso qualunque detentore, campioni di digitale per il controllo.

ART. 11.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TIPI DELLA DIGITALE COMMERCIALE

	COLORE DELLE FOGLIE		ODORE	LAMINA FOGLIALE		Perdita massima di peso all'essiccamento (a 100°)	Contenuto minimo in digitossina	Residuo massimo della calcinazione	Polvere e frammenti di foglie (toleranza)	Corpi estranei e foglie di altra qualità (toleranza)
	pagina superiore	pagina inferiore		lunghezza minima	larghezza minima					
TIPO A) Foglie stese. . .	verde cupo	verde chiaro	quasi inodore	cm. 18	cm. 8	3 %	0,2 %	13 %	1 %	..
TIPO B) Foglie in sorte .	verde cupo	verde chiaro	quasi inodore	3 %	0,2 %	13 %	5 %	..
TIPO C) Foglie di scarto.	2 %

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose. (2002)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, recante norme per la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, con la seguente modificazione:

All'articolo 13 le parole: « entro dieci giorni dall'avvenuta trebbiatura », sono sostituite dalle altre: « entro il termine che sarà stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Norme modificative ed integrative del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo. (2030)

ART. 1.

A tutti i grani a maturazione precoce od a maturazione normale o tardiva, i quali vengano conferiti all'ammasso entro il 15

settembre 1942-XX, è attribuita una maggiorazione di prezzo di lire 40 al quintale se prodotti nell'Italia meridionale e insulare e nelle provincie di Roma, di Littoria e di Frosinone, e di lire 20 al quintale se prodotti nel restante territorio del Regno.

Il primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, è abrogato.

ART. 2.

In aggiunta alla maggiorazione di prezzo stabilita nel precedente articolo 1, per i grani conferiti all'ammasso entro il 10 luglio 1942-XX è corrisposta la somma di lire 20 al quintale a titolo di rimborso di maggiori spese per l'accelerato conferimento.

ART. 3.

Per il grano della produzione 1942 destinato alla selezione per seme ed esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e del decreto ministeriale 28 luglio 1936-XIV, è concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di lire 20 a quintale, oltre che la maggiorazione di prezzo nella misura e per i grani indicati nel precedente articolo 1, indipendentemente dall'epoca della consegna del prodotto alle ditte selezionatrici.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il pagamento del suddetto premio è subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e di un certificato dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della cerealicoltura, attestante che il quantitativo di grano da seme, per il quale il premio viene richiesto, è destinato alla selezione per seme.

Restano fermi i premi di coltivazione e le integrazioni di prezzo dovuti ai produttori dalle ditte selezionatrici.

ART. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste le variazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, nonché quelle per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Sugli stanziamenti che saranno disposti per l'applicazione dei predetti articoli 1, 2

e 3 possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, anticipazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente economico della cerealicoltura, i quali provvedono al pagamento della somma relativa.

L'articolo 7 del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, è abrogato.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge citato nel precedente articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui ai precedenti commi saranno, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, adottate particolari norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».

